

C.E. N. 11447

**CITTÀ DI CASTELLANZA**

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEN. **72** REG. DELIB.N. **308** REG. PUBBLIC.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CASTELLANZA E L'ASS. SOLIDARIETÀ FAMILIARE-RELATIVA ALL'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DI VIA PER LEGNANO, 1 E ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE FORME DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO

L'ANNO **DUEMILAUNO** ADDI **VENTISEI** DEL MESE DI **LUGLIO** ALLE ORE **21.00** NELLA SEDE COMUNALE.

PREVIA NOTIFICA DEGLI INVITI PERSONALI, AVVENUTA NEI MODI E TERMINI DI LEGGE, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA STRAORDINARIA.

SONO INTERVENUTI ALLA RIUNIONE:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
ASSESSORI			ASSESSORI		
AZIMONTI FRANCO	SI		MANTOVANI SIMONE	SI	
CALDIROLI CLAUDIO	SI		PASSARELLO SALVATORE	SI	
GIUSTI FRANCO		SI	SOTTOCORNOLA GIOVANNI	SI	

RISULTANO I SEGUENTI CONSIGLIERI:

N. D'ORDINE		PRESENTI	ASSENTI
1	BETTONI GIANDOMENICO	SI	
2	CARRETTI LORENZO	SI	
3	DE BERNARDI LICIA	SI	
4	DE BERNARDI MARIO	SI	
5	DI RIENZO EUGENIA	SI	
6	DI SAPIO RITA		SI
7	FRIGOLI GIUSEPPE	SI	
8	FRIGOLI TARCISIO	SI	
9	GALIZIA RICCARDO	SI	
10	GALLI LUCA	SI	

N. D'ORDINE		PRESENTI	ASSENTI
11	GIACHI FABRIZIO	SI	
12	LANGÈ TIZIANO	SI	
13	LONDI ALBERTO	SI	
14	MAGISTRELLI PAOLO	SI	
15	TELLARINI ANTONIO		SI
16	VIALETTA ANTONIO	SI	
17	VIALETTA GIULIANO	SI	
18	VIGNATI LUIGI		SI
19	VILLAROSA GAETANA		SI
20	ZAFFARONI FABIO	SI	
21	FRIGOLI LIVIO (SINDACO)	SI	
	TOTALE N.	17	4

PARTECIPA IL V/SEGRETARIO COMUNALE DR. BEATRICE COLOMBA

IL SIG. TARCISIO FRIGOLI, CONSIGLIERE ANZIANO, ASSUNTA LA PRESIDENZA E CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA E PONE IN DISCUSSIONE IL SEGUENTE ARGOMENTO SEGNATO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Sono assenti dall'aula i consiglieri Langè e De Bernardi Mario.

Il Presidente dà la parola all'assessore Sottocornola che illustra il provvedimento in esame.

Segue dibattito (omissis)

Al termine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il 24 ottobre 1991 è stata sottoscritta la "Convenzione tra il Comune di Castellanza e l'Associazione Solidarietà Familiare per l'utilizzo dell'edificio sito in via per Legnano e per la gestione del Centro Socio Educativo ivi collocato";
- nel corso dell'anno 2001 sono intercorsi incontri tra il Comune e l'associazione finalizzati alla definizione di un nuovo assetto gestionale e titolarità della struttura al fine di renderle coerenti alle normative attualmente vigenti in materia;
- in data 2 luglio 2001 è stato sottoscritto dai legali rappresentanti del Comune e dell'Associazione un accordo contenente la sostanziale approvazione della bozza di convenzione concordata e l'impegno a rendere operativo il nuovo assetto con decorrenza 1.gennaio 2002;

Considerato che, a tal fine:

- L'Associazione s'impegna a trasformarsi in Associazione ONLUS, denominata "solidarietà Familiare ONLUS, al fine di acquisire la titolarità e la gestione del C.S.E.;
- Il Comune di Castellanza s'impegna a garantire il supporto all'Associazione assicurando il saldo delle gestioni 2000 e 2001 e l'assistenza per le operazioni di trasformazione, in particolare per quanto concerne i rapporti con gli Enti preposti alle autorizzazioni e alla vigilanza socio-sanitaria;

Vista l'allegata bozza di Convenzione avente per oggetto. "Convenzione fra il Comune di Castellanza e l'Associazione Solidarietà Familiare relativa all'utilizzo dell'immobile sito in via per Legnano 1 e alla regolamentazione delle forme di collaborazione per la gestione del Centro Socio Educativo";

Visto l'art. 42, punto 2, lett. e) del Testo Unico 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Visto il verbale della Commissione Assistenza alla Persona riunitasi in data 18 giugno 2001;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- Il responsabile del Settore socio-culturale in ordine alla regolarità tecnica
- Il responsabile del settore Economico/finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Si assenta il consigliere Bettoni. Presenti e votanti n. 14

Con voti favorevoli n. 13 (Sindaco, Carretti, De Bernardi Licia, Di Rienzo, Frigoli Giuseppe, Frigoli Tarcisio, Galizia, Londi, Magistrelli, Vialeto Giuliano, Vialeto Antonio, Galli, Giachi) e astenuti n. 1 (Zaffaroni) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare la "Convenzione fra il Comune di Castellanza e l'Associazione Solidarietà Familiare relativa all'utilizzo dell'immobile sito in via per Legnano, 1 e alla regolamentazione delle forme di collaborazione per la gestione del Centro Socio Educativo" allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI CASTELLANZA

OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CASTELLANZA E L'ASSOCIAZIONE "SOLIDARIETA' FAMILIARE" RELATIVA ALL'UTILIZZO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PER LEGNANO 1 E ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE FORME DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO.

L'anno duemilauno addì ... del mese di tra il Comune di Castellanza qui di seguito denominato "Comune" nella persona di, e l'Associazione "Solidarietà Familiare - C.S.E. ONLUS" qui di seguito denominata "Associazione" nella persona del suo Presidente pro-tempore, assistiti dal Segretario Comunale, si sono definite le seguenti intese relativamente all'utilizzo dell'immobile sito in Via per Legnano e alla regolamentazione delle forme di collaborazione per la gestione del C.S.E. ivi collocato.

Premesso che:

- A. SOLIDARIETA' FAMILIARE è un'Associazione costituita con atto notarile n. 21521285 del 14.11.1981 ad iniziativa di un gruppo di volontari a sostegno delle persone portatrici di handicap e delle famiglie secondo lo Statuto che qui si allega (all. n. ...).
- B. SOLIDARIETA' FAMILIARE è iscritta al Registro Regionale del Volontariato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/86 e successive modifiche ed integrazioni.
- C. SOLIDARIETA' FAMILIARE gestisce fin dal 1991 in nome e per conto del Comune di Castellanza, Ente titolare, il C.S.E. sito in Via per Legnano in virtù della convenzione sottoscritta in data 19.10.1991 a tutt'oggi in vigore.
- D. SOLIDARIETA' FAMILIARE ha inoltre avviato nell'anno 2000, con risorse proprie, nell'ambito delle sue finalità istituzionali, una "Comunità Alloggio" per handicappati e prosegue, con iniziative speciali, l'opera di sensibilizzazione e d'educazione ai problemi dell' handicap.
- E. SOLIDARIETA' FAMILIARE è l'unico organismo sul territorio del Comune di Castellanza che opera a sostegno delle famiglie degli handicappati ed a garanzia di attività di socializzazione ed ergoterapia dei soggetti portatori di handicap.
- F. SOLIDARIETA' FAMILIARE ha esercitato l'opzione Onlus assumendo la denominazione "Solidarietà Familiare-Onlus" ai sensi della legge 460/97 per poter acquisire la titolarità e la gestione del Centro Socio Educativo di Castellanza, il cui organo direttivo è quello previsto dalla L. 460/97 e dallo statuto dell'Associazione, allegato al presente atto e l'associazione è rappresentata dal Presidente quale legale rappresentante.
- G. Gli obiettivi statutari dell'Associazione "Solidarietà Familiare - CSE - Onlus" sono i seguenti:
 - ❖ Organizzare e gestire l'attività del Centro Socio Educativo, struttura diurna finalizzata ad ospitare portatori di handicap gravi e gravissimi, secondo gli standards strutturali e gestionali previsti dalla normativa in materia.

- ❖ Promuovere, sviluppare e mantenere rapporti di solidarietà tra le famiglie con persone in difficoltà ed altre famiglie o singole persone interessate direttamente e non alla problematica dell'handicap.
 - ❖ Far conoscere i problemi delle persone in difficoltà e delle loro famiglie contribuendo per quanto possibile alla loro soluzione.
 - ❖ Effettuare opera di sensibilizzazione e di educazione alla problematica dell'handicap con particolare riguardo alla divulgazione e alla attuazione dei diritti, delle norme e delle leggi relative alle persone in difficoltà.
 - ❖ Allacciare e mantenere rapporti con le organizzazioni, associazioni ed enti pubblici o privati per la gestione di strutture per handicappati.
- H. Il Comune di Castellanza intende concedere, ai sensi dell'art.113 comma 1° lett.b) D.Lgs.267/2000, la titolarità e la gestione del C.S.E. ed esercitare le funzioni proprie dell'ente comunale previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento alla L.328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e alla L. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", circa le seguenti attività:
- ❖ Fornire servizi strutturati sia educativi sia di socializzazione
 - ❖ Favorire l'aggregazione dei soggetti portatori di handicap e delle loro famiglie.
 - ❖ Valorizzare il ruolo del volontariato
 - ❖ Coordinare tutte le attività rivolte ai soggetti portatori di handicap sul territorio del Comune
 - ❖ Fornire servizi di assistenza psico-fisica in accordo con gli Enti preposti.
- I. La struttura di via per Legnano, di proprietà del Comune di Castellanza, è idonea al perseguimento dei fini di cui sopra, nonchè dotata degli standards strutturali per l'attività di CSE, secondo le normative attualmente vigenti, come da provvedimento autorizzativi della Provincia di Varese n. 758-23047 G del 5 gennaio 2000.
- J. L'Associazione ha dimostrato in questi anni capacità organizzative e gestionali idonee al soddisfacimento degli scopi statutari nel rispetto delle direttive emanate dalla regione Lombardia e dalla ASL competente.

Tutto ciò posto si conviene quanto segue

Art.1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art.2 - STRUTTURE E ATTREZZATURE

Il Comune concede, a titolo di comodato gratuito, all'Associazione, che accetta, lo stabile e relative pertinenze sito in Via per Legnano, identificato nella planimetria allegata al presente atto sub. ... che ne forma parte integrante e sostanziale.

La ^{CON}cessione avviene nello stato di fatto e di diritto esistenti alla data del presente atto.

Al medesimo titolo vengono concesse le attrezzature di cui all'allegato inventario sub. ... che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art.3 – DURATA

Il presente comodato avrà una durata di anni venti a decorrere dalla data della sua registrazione.

Si provvederà al suo rinnovo, per uguale periodo ed alle stesse condizioni, qualora non venga data formale disdetta – a mezzo raccomandata AR – da una delle parti, un anno prima dello spirare del termine di vigenza.



Art.4 - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE

1. Qualora l'Associazione modificasse i propri scopi statuari e questi non fossero più compatibili con le finalità di cui in premessa, la presente convenzione si considererà risolta, previa comunicazione scritta e motivata da parte del Comune mediante raccomandata A.R., ipso iure.
2. Nel corso della vigenza della presente convenzione, qualora l'Associazione non fosse più in grado di adempiere agli obblighi di cui alla presente convenzione, questa ne richiederà la risoluzione per iscritto, tramite raccomandata A.R., da inviarsi almeno quattro mesi prima della data di cessazione delle attività, motivandone le ragioni.
3. Qualora l'Associazione venisse meno, per colpa grave o dolo, agli obblighi della presente convenzione e agli obblighi derivanti dalle leggi nazionali, regionali o direttive dell'ASL di competenza, la Convenzione si intenderà risolta previa comunicazione scritta e motivata, a mezzo raccomandata A.R. da parte del Comune, ipso iure.
4. Qualora l'Associazione venisse sciolta, o per determinazione degli organi statuari, o per intervento di superiori autorità, la presente convenzione si riterrà automaticamente decaduta dalla data di scioglimento.
5. Qualora il Comune venisse meno agli obblighi della presente convenzione, l'Associazione potrà recedere con disdetta motivata e scritta da inviare a mezzo di raccomandata A.R.

Qualora si verificasse una delle fattispecie di cui ai commi precedenti del presente articolo, l'Associazione restituirà, dalla data di risoluzione della convenzione, l'immobile, le relative pertinenze e le attrezzature nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Art.5 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE EXTRA-CSE

L'associazione potrà utilizzare per il perseguimento dei propri scopi statuari connessi con l'attività di volontariato e di promozione di attività di sensibilizzazione alle tematiche della disabilità l'immobile, senza interferire con il rispetto degli standards strutturali e gestionali del Centro; l'attività di volontariato propria dell'associazione è promossa e attuata con modalità e finanziamenti propri dell'associazione stessa, indipendenti dalla gestione del CSE.



Art.6 - OBBLIGHI E FACOLTA' DELL'ASSOCIAZIONE

- A. L'Associazione assume l'onere delle spese per la manutenzione dell'immobile, esclusa ogni opera di manutenzione straordinaria e di adeguamenti degli impianti e delle attrezzature alle norme di legge. L'Associazione rinuncia pertanto sin d'ora a richiedere gli importi spettanti al comodatario ex art. 1808 2° comma C.C. salvo quanto riguarda le parti murarie. L'Associazione si impegna a mantenere efficienti e funzionanti le strutture e le attrezzature di cui alla presente convenzione.
- B. L'Associazione assume l'onere delle spese di gestione derivanti dall'utilizzo dell'immobile quali quelle del riscaldamento, acqua, luce, gas nonché di tutte le spese derivanti dalla gestione del C.S.E. e del relativo personale.
- C. L'Associazione si impegna a gestire il C.S.E. in conformità con gli obiettivi di cui in premessa e con quelli che fossero successivamente concordati con il Comune.
- D. L'Associazione si impegna al rispetto delle norme nazionali e regionali relative alla conduzione del CSE nonché al rispetto delle direttive impartite dall'ASL competente.
- E. Per quanto concerne la gestione educativa del CSE l'Associazione si impegna ad osservare quanto di seguito previsto circa l'ammissione e la dimissione degli utenti, il personale educativo, il trasporto e i rapporti con gli enti inviati.

Utenza:

L'Associazione faciliterà e promuoverà l'accesso al Centro dei disabili residenti (e loro famiglie) nel Comune e nel territorio circostante, nel rispetto dei criteri organizzativi e gestionali. Nelle attività del Centro è determinante il concorso delle famiglie degli ospiti.

A tale riguardo si specifica che il CSE accoglie portatori di handicap compatibilmente con la capacità ricettiva autorizzata.

Le domande d'inserimento al Centro per i cittadini di Castellanza dovranno essere inoltrate al Comune di Castellanza che ne invierà copia all'Associazione e saranno esaminate dall'equipe tecnica di cui al punto successivo.

I portatori di Handicap provenienti dal territorio circostante saranno accolti sulla base di appositi atti che regolano i rapporti organizzativi e finanziari tra l'Associazione e i singoli Comuni, da stipularsi a cura dell'Associazione. Per quanto attiene i non-residenti nessun onere, diretto o indiretto, deve gravare sul Comune di Castellanza, tranne gli oneri derivanti dal comodato dell'immobile.

Equipe tecnica:

- Le domande di inserimento sono esaminate da un'equipe tecnica di valutazione composta da :
 - Assistente sociale designata dal Comune di Castellanza e/o dal Comune di provenienza del richiedente;
 - Coordinatore del CSE;
 - Psicologo o membro tecnico del CSE;
 - Esperto designato dall'ASL, Servizio Disabili, Unità operativa handicap adulti.

Detta commissione potrà avvalersi della consulenza di eventuali specialisti da individuarsi in base alla natura della disabilità. L'equipe tecnica predisporrà su proposta dell'assistente sociale del Comune un progetto individuale d'inserimento. L'equipe tecnica verificherà attraverso un periodo di osservazione (indicativamente tre mesi) l'idoneità del soggetto alla permanenza al Centro. L'equipe tecnica esprimerà parere sulle eventuali dimissioni di ospiti del CSE.

Personale educativo

Il personale educativo operante nel CSE dovrà rispondere ai parametri e agli standard previsti dalle norme vigenti in materia di accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale, definiti dalle normative regionali in materia e nel rispetto della capacità educativa autorizzata.

Trasporto

L'Associazione si impegna a organizzare e gestire il servizio di trasporto dei disabili al CSE e per le attività ad esso connesse.

Rapporto con gli enti invianti

- L'Associazione s'impegna a presentare annualmente ai Comuni una relazione sia sull'attività educativa svolta presso il Centro sia circa i progetti individuali predisposti per ogni singolo utente.
- L'Associazione collaborerà con la rete dei servizi territoriali (Comune, ASL, Provincia...) nella realizzazione del "Sistema integrato di interventi e servizi sociali per la piena integrazione delle persone disabili" secondo quanto previsto dalla Legge quadro 328/2000 e nei termini e modi della Legge regionale attuativa.

Art.7 - REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE

- Entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno l'Associazione si impegna a trasmettere al Comune un piano economico relativo alla gestione del CSE per l'anno successivo, con particolare riguardo alla individuazione/determinazione della retta a carico dei Comuni e della quota di partecipazione a carico degli utenti da proporre per l'anno successivo.
- Il piano economico deve giungere a definire la copertura del costo del servizio sulla base delle uscite e delle entrate schematizzate, in via esemplificativa, come di seguito indicato:

USCITE:

	Costo unitario ove determinabile come tale	Costo totale
Servizio pasti		
Pulizia		
Utenze		
Trasporto		
Personale		
.....		
.....		
.....		

ENTRATE:

	Totale L.	Totale
Contributi sanitari regionali (tramite ASL)	Totale L.
Contributi assistenziali (ex circolare 4) (tramite ASL)	Totale L.
Contributi valenza sanitaria (tramite ASL)	Totale L.
Altre entrate	Totale L.
Partecipazione al costo del servizio da parte dei disabili	(Quota di partecipazione mensile per utente)
Costo pasto unitario	L. per pasto
Retta annuale per ospite a carico dei comuni	(Retta mensile per utente)

- Il Comune si impegna ad esprimersi entro il 30 novembre dello stesso anno, con provvedimento formale sulla proposta di retta a carico dei Comuni formulata dall'Associazione.
- La retta a carico del Comune, annualmente definita, viene corrisposta mensilmente, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura pari all'importo della retta mensile moltiplicato per il numero dei disabili residenti a Castellanza. Sino all'approvazione del bilancio comunale, il Comune potrà provvedere al pagamento delle rette potendo fare riferimento alla retta definita per l'anno precedente, salvo conguaglio, positivo o negativo, successivo all'approvazione del bilancio.
- Qualora si dovessero verificare le dimissioni di qualche ospite del Centro residente a Castellanza, il Comune si impegna a versare, successivamente alla data di dimissione, la retta per tre mensilità.
- L'Associazione definisce il concorso degli utenti al costo del servizio, ispirandosi a quanto previsto dalla L.R. 1/86 e dal Piano Socio-Assistenziale in relazione alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra enti e utenti e a quanto in atto. L'Associazione addebiterà direttamente agli utenti le quote di partecipazione al costo del servizio e dei pasti.
- Il Comune si impegna a valutare eventuali richieste di sgravio presentate dagli utenti e loro familiari che si trovino in condizioni di disagio socio-economico, verificando la situazione economica del richiedente secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art.8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'Amministrazione Comunale assume a proprio onere le spese derivanti dalle manutenzioni straordinarie. Non sono consentiti interventi modificativi ed integrativi delle strutture, anche migliorativi.

L'Associazione si impegna a segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune al fine della pianificazione degli stessi.

Il Comune si riserva la facoltà di poter effettuare verifiche periodiche dell'immobile, concordate con l'Associazione, al fine della programmazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

Il Comune si impegna a reperire una struttura sostitutiva in caso di inagibilità per cause previste ed imprevedibili.

Art.9 - NORMA TRANSITORIA

- Per il primo anno di attuazione della presente convenzione il Comune corrisponderà, entro il mese successivo alla consegna del bilancio consuntivo, la somma dovuta a saldo della gestione dell'anno precedente, come da convenzione vigente.
- Al fine di facilitare l'avvio della nuova forma di gestione del CSE da parte dell'Associazione per il primo anno di attività sarà erogata anticipatamente dal Comune, entro la fine del mese di febbraio, una somma pari al 90% delle rette dovute per quell'anno. Il restante 10% sarà liquidato a consuntivo (dietro presentazione di regolare fattura).
- A partire dall'anno successivo la regolazione dei rapporti economici andrà a regime nei termini previsti al precedente art. 7.
- Le parti convengono che la formalizzazione e la registrazione prevista dall'art.3 avvenga non prima del 1.1.2002, termine ulteriormente prorogabile qualora l'associazione entro tale data non avesse acquisito tutte le autorizzazioni necessarie derivanti dalla trasformazione prevista nelle premesse.
- Fino al momento dell'effettiva applicazione della presente convenzione le parti rimarranno vincolate a quanto pattuito nella convenzione già esistente, convenzione che pertanto con tale decorrenza dovrà intendersi rinnovata e sostituita con la presente.

Art.10- CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, si farà ricorso a giudizio arbitrale ai sensi dell'art.825 del CPC. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri di cui uno designato dall'Associazione, uno designato dal Comune ed uno nominato in accordo fra le parti o in mancanza di accordo, dal Consiglio della Camera Arbitrale.

Le parti dichiarano di accettare integralmente il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Varese.

Art.11 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa regionale in materia, in quanto compatibile, nonché alla normativa dettata dagli art. 1803 e seguenti del vigente Codice Civile.

L'anno duemilauno addì 2 luglio
presso la sede municipale

Fra il Sindaco di Castellanza, Livio Frigoli
E il Presidente di Solidarietà Familiare, Giuseppe Borroni

SI CONCORDA QUANTO SEGUE


L'allegata bozza di nuova convenzione, concordata e siglata in data odierna, verrà sottoposta ai rispettivi organi, per l'approvazione definitiva

Le parti si impegnano a rendere operativa la predetta convenzione con decorrenza il 1 gennaio 2002. A tal fine:


- L'associazione Solidarietà Familiare si impegna a trasformarsi in associazione ONLUS, denominata "Solidarietà Familiare Onlus"
- Il Comune di Castellanza si impegna a garantire il supporto all'associazione assicurando il saldo delle gestioni 2000 e 2001 e l'assistenza per le operazioni di trasformazione, in particolare per quanto concerne i rapporti con gli enti preposti alle autorizzazioni e alla vigilanza socio-sanitaria

Per effetto dell'entrata in vigore della nuova convenzione la titolarità e la gestione del CSE saranno interamente trasferite a Solidarietà Familiare Onlus che, secondo quanto concordato, l'attuerà in collaborazione al Comune di Castellanza ed eventualmente agli altri Comuni di residenza degli ospiti.

IL PRESIDENTE
SOLIDARIETA' FAMILIARE



IL SINDACO
COMUNE DI CASTELLANZA




COMUNE DI CASTELLANZA	
N. 156/13 del 02 GUG. 02 PASC. 00	
04 LUG. 2001	
<input checked="" type="checkbox"/> SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/> PRESIDENTE
<input type="checkbox"/> DIR. UFF.	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABILE
<input type="checkbox"/> DIPLOMATE	<input type="checkbox"/> POSSIBILE
<input type="checkbox"/> ...	<input checked="" type="checkbox"/> ...
<input type="checkbox"/> ...	<input checked="" type="checkbox"/> ...
<input type="checkbox"/> ...	<input checked="" type="checkbox"/> ...
<input type="checkbox"/> ...	<input checked="" type="checkbox"/> ...
<input type="checkbox"/> ...	<input checked="" type="checkbox"/> ...
Visto: _____	


okato

Borroni


PIANTA PIANO TERRA Scala 1:200 H=3.65 m



PIANTA PIANO SEMINTERRATO Scala 1:200. H=2.70 m




PIANTA PIANO PRIMO Scala 1:200



ESTRATTO DI MAPPA SCALA 1:2000

Fig.8 Mapp.675



SCALA DI 1:200

RISERVATO ALL'UFFICIO

Dichiarazione di N.C. Compilata dal
 Denuncia di variazione PISANI PAOLO
 Identificativi catastali: Iscritto all'albo de i GEOMETRI della provincia di VARESE n. 2463
 F. n. 675 sub 5-1 28-09-99

72



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

72

4 LUG. 2001

SETTORE N. 5 UFFICIO/SERVIZIO Sociali

PROPOSTA DELIBERAZIONE: DELLA GIUNTA COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CASTELLANZA e L'ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' FAMILIARE - RELATIVA ALL'UTILIZZO DELL'IMMOBILE VIA PER LEGNANO 1 e SUA REGOLAMENTAZIONE DELLE FORME DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO

OSSERVAZIONI
annotare eventuali scadenze per adozione dell'atto o altri elementi (filiali):

PARERI SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO (ART. 53 L. 142/90)
Parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto.
Li. 2/7/2001
Colombo
(firma del responsabile del settore)

ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO
LA SPESA IN ESAME POTRÀ ESSERE IMPUTATA:
a) PER L. _____ AL CAP. _____
IMPEGNO N. _____ BILANCIO _____
b) PER L. _____ AL CAP. _____
IMPEGNO N. _____ BILANCIO _____
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
 Non necessita di attestazione di copertura finanziaria
Li. 9 LUG. 2001

Colombo Marinella
(firma del responsabile del servizio)

SEGRETERIA - DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA DEL 26/7/2001: OK
DATA DEL _____
DATA DEL _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 47, 3° comma L. 142/90)

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:
In originale firmati

IL PRESIDENTE
F° Tarcisio Frigoli

IL V/SEGRETARIO COMUNALE
F° dr. Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

Castellanza, li 30 LUG. 2001

LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

14 AGO. 2001

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno

IL MESSO COMUNALE

- è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
- è stata trasmessa al competente Organo di Controllo sugli atti dei Comuni:
- il in quanto soggetta al controllo previsto di legittimità ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 267/2000.
- il a seguito di richiesta ai sensi dell'art. 127, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI DELL'O.RE.CO.

- richiesta chiarimenti ed elementi integrativi prot. n. in data
- Risposta trasmessa il con atto del
- Ordinanza di annullamento prot. n. in data

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:

- il 10.8.2001 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo
- il in quanto non è stato pronunciato e trasmesso entro il termine di legge provvedimento di annullamento a norma dell'art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- il a seguito di comunicazione di esito positivo del controllo avvenuto nella seduta del atti n.
- il a seguito della conferma dell'atto avvenuta con provvedimento adottato a maggioranza del C.C. con proprio atto n. del
- per decorrenza di termini in quanto soggetta a controllo.

CERTIFICATO DELL'ESITO DELL'ATTO

- la presente deliberazione E' STATA REVOCATA con deliberazione C.C./G.C. n. a seguito di
- ANNULLATA per vizi di legittimità dall'O.RE.CO. con provvedimento in data prot. n.
- DECADUTA per mancato invio nei termini ai sensi dell'art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, data prot. n.
- RIPUBBLICATA per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dal al al n.


IL SEGRETARIO COMUNALE
F° dr.ssa M. Beatrice COLOMBA

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Castellanza, li 30 LUG. 2001

VISTO: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



[Handwritten signature of the Mayor]

[Handwritten signature of the Deputy Mayor]